



GLI INCENTIVI TECNICI

a cura di

Avv. Roberto Mastrofini e Massimo Fieramonti

r.mastrofini@logospa.it

m.fieramonti@logospa.it



Logos P.A.
Fondazione



INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

IL PRINCIPIO E IL REGIME TRANSITORIO

- 1. Gli oneri relativi alle attività tecniche **indicate nell'allegato I.10** sono a **carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture** negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
- In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi l. 400/88 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.*



INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

•LE FACOLTA' DELLE STAZIONI APPALTANTI

- Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
- Il presente comma si applica ANCHE agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
- È fatta **salva**, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, **la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.**



INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

Non c'è la necessità di costituire un fondo per il trasferimento delle risorse dei quadri economici, poiché la fonte di finanziamento è costituita direttamente dal quadro economico.

Gli incentivi per funzioni tecniche “sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l'incentivazione come previsto dal vigente articolo 113 del d.lgs. 50/2016, attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile”.

Il 2% dell'incentivo è commisurato non agli importi “a base di gara”, bensì agli importi “a base delle procedure di affidamento”, consentendo di considerare gli incentivi validi per ogni tipo di sistema di affidamento, compreso quello diretto.

La nuova formulazione esclude che l'incentivo possa essere erogato al personale che abbia svolto solo mansioni amministrative, in quanto viene espressamente richiesto dalla norma che il Dirigente o altro responsabile accerti e attesti «le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente».



INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

Gli incentivi riguardano anche gli appalti relativi a servizi o forniture, nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

L'ammontare massimo dell'incentivo non è più limitato al 50% della retribuzione annuale lorda, ma può raggiungere il 100% di essa.

L'incentivo è limitato allo svolgimento di specifiche funzioni tecniche elencate nell'Allegato, il cui svolgimento deve essere attestato e accertato dal dirigente o dal responsabile del servizio.

Non è più prevista la ripartizione delle risorse “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”

Inoltre, è previsto un incremento ulteriore del 15%, rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente, per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto.



INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

80% -e- 20%

•4. L'incentivo di cui al comma 3 (80%) è **corrisposto dal dirigente**, dal **responsabile di servizio preposto** alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente.

•LIMITE

•L'**incentivo** complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, **non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.**

5-Il **20%** delle **risorse finanziarie** di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, **è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.**



INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. FONDO DECENTRATE . IL PARERE DEL MEF

In via preliminare si rileva come il previgente decreto legislativo n. 50/2016, all'articolo 113, comma 3, già prevedeva che la corresponsione dell'incentivo fosse *“disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”* e pertanto la diversa formulazione disposta dal comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023, non appare dirimente ai fini della prospettata esclusione degli incentivi per le funzioni tecniche dal fondo delle risorse decentrate.



INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. FONDO DECENTRATE. IL PARERE DEL MEF

Ciò premesso, l'inclusione degli incentivi funzioni tecniche nel fondo per le risorse decentrate trova fondamento nel combinato disposto:

- dell'articolo 2, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001 e nell'articolo 79, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022, che stabilisce che “l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (...)”;
- dell'articolo 67, comma 3, lettera c) del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali 22 maggio 2018, che prevede, nell'alimentazione delle risorse variabili del fondo risorse decentrate, le “risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”.

Secondo quanto rappresentato, gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023, sebbene non soggetti a contrattazione integrativa, debbono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate.



INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

La destinazione del 20% dell'incentivo

Il 20% delle risorse, incrementato delle quote dell'incentivo non distribuite, è destinato a beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento a metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte di tale 20%, in ogni caso, dovrà essere utilizzata per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.



INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

L'IMPOSTAZIONE CLASSICA

3. **L'80 per cento delle risorse** di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, **tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori.**

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

IL VALORE DEL REGOLAMENTO? (atteso il non richiamo)

I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, **sono stabiliti delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, adottato secondo i rispettivi ordinamenti** entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del codice.



CORSO DI FORMAZIONE

INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

Il comma 4 dell'art. 45 ribadisce che “Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale”.

Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, l'art. 8, comma 5 del d.l. 13/2023 dispone che “gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75”.

La formulazione della norma lascia molti dubbi in ordine alla possibilità di estendere tale deroga anche ai nuovi incentivi disciplinati dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023.



INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE PER SERVIZI E FORNITURE

- L'art. 45, comma 2, conferma che gli incentivi, per gli appalti di forniture e servizi, sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione (sulla falsariga di quanto già previsto dall'art. 113 del Codice previgente);
- l'art. 114, comma 8, rinvia all'allegato II.14 ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni), per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell'esecuzione come figura diversa dal RUP ed è, pertanto, all'allegato II.14 che occorre fare riferimento per valutare la sussistenza del requisito della “particolare importanza”;



INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE PER SERVIZI E FORNITURE

- l'art. 32 dell'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi del suddetto art. 114, comma 8, che il direttore dell'esecuzione debba essere diverso dal RUP;
- per i servizi si prescinde dall'importo contrattuale e rileva il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi di valutazione della particolare importanza, enucleati dall'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14 (da determinare a cura dell'Amministrazione in apposito atto generale);
- in sede di prima applicazione, è lo stesso comma 2 ad individuare puntualmente i servizi di particolare importanza, con elencazione che parrebbe non rivestire carattere tassativo;
- per le forniture rileva, invece, il profilo quantitativo fondato sull'importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza se tale importo è superiore a 500.000,00 Euro.



L'ALLEGATO I.10

Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

- programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del Responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
 - redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;



L'ALLEGATO I.10

Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

- predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/I, Ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario).



Gli incentivi e centrali di committenza ANAC, con il parere del 26/07/2023, n. 37

Conclusioni ANAC

In risposta al quesito sollevato dall'amministrazione richiedente, l'ANAC ha concluso che il Fondo di cui all'[art. 113, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016](#), deve essere costituito dalla stazione appaltante con le modalità espressamente indicate dalla norma e che le quote di incentivo da destinare al personale della centrale unica di committenza, con le relative modalità di determinazione, devono essere individuate (nei limiti previsti dalla norma) nel Regolamento adottato dalla stazione appaltante che si avvale della centrale di committenza.



Gli incentivi e centrali di committenza ANAC, con il parere del 26/07/2023, n. 37

Nuovo Codice appalti

Le considerazioni che precedono appaiono coerenti anche con le previsioni dell'[art. 45 del D. Leg.vo 36/2023](#), il quale dispone che le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui all'[art. 45, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023](#), o parte di esse, ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25% dell'incentivo ([art. 45, comma 8, del D. Leg.vo 36/2023](#)).

Anche l'[art. 45 del D. Leg.vo 36/2023](#) prevede la possibilità per la stazione appaltante di riconoscere somme a titolo di incentivo al personale della centrale di committenza, rimettendo alle determinazioni della s.a. le modalità di definizione del predetto incentivo.



Gli incentivi e gli affidamenti diretti

La Relazione illustrativa al nuovo Codice, indica che la nuova formulazione, stabilendo che le risorse per remunerare le attività tecniche gravano sugli stanziamenti relativi alle procedure di affidamento:

- estende la previsione alle attività tecniche relative a tutte le procedure e non solo all'appalto (quindi anche a partenariato pubblico privato e concessioni);
- supera, in tal modo, le difficoltà discendenti dalla vigente formulazione che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l'erogazione dell'incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti.



CORSO DI FORMAZIONE

Gli incentivi in sintesi

QUANTIFICAZIONE IMPORTO DESTINATO A INCENTIVI E ULTERIORI FINALITA'

- **2%** dell'importo a base della procedura di affidamento
- Tetto massimo individuale: **100%** del trattamento economico annuo
- Incremento del **15%** in caso di strumenti digitali

PROCEDURE INCENTIVABILI

- Tutte le procedure di affidamento
- Anche affidamenti diretti (in caso di comparazione informale)

MODALITA' DI EROGAZIONE

- Erogazione diretta al dipendente senza necessaria previsione di un Fondo digitali
- Previo accertamento e attestazione del dirigente delle attività svolte

SOGGETTI DESTINATARI

- RUP
- Collaboratori e chi esercita funzioni tecniche elencate
- Eccezione: dirigenti per appalti PNRR

ATTIVITA'

- Attività tecniche (elenco tassativo Allegato 1.10)
- No attività di progettazione
- No attività relative a mansioni meramente amministrative

INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

RIPARTIZIONE:

80%: incentivi al RUP e al personale

20%: acquisto beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione